

COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 Del 08-02-24

Oggetto: Aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2024: conferma anno 2023

L'anno duemilaventiquattro il giorno otto del mese di febbraio con inizio alle ore 12:35 in Uta e nella sala delle adunanze, del Palazzo Civico in Piazza S'Olivariu, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione Straordinaria** – in Prima convocazione.

Sono presenti:

PORCU GIACOMO	P	Melis Federica Giuseppa	A
Mua Michela	P	Pibia Rossano	P
Onali Andrea	P	Pillitu Marco	P
Manca Marta	P	Loche Barbara	P
Meloni Graziano	P	Pibia Giuseppe	P
Meloni Eleonora	P	Collu Chiara	A
Pinna Emanuele	P	Orru' Rebecca	P
Ena Cesare	P	Scalas Giosue'	P
Sarais Filippo	P		

risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa MARCELLO ANTONELLA

Il Presidente Ena Cesare constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:

Pillitu Marco
Orru' Rebecca

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi, stabilisce che il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151 del medesimo decreto legislativo;
- b) l'art 151 del D.Lgs 267 del 2000 e smi dispone che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione e a tal fine presentano il documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- c) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi, prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- d) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, salvo diversa disposizione normativa;
- e) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamto il decreto del Mef del 25/07/2023 in tema di Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime;

Rilevato che il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Dato atto che l'art. 1, comma 142 della Legge Finanziaria per il 2007 n° 296 del 27 Dicembre 2006 che ha sostanzialmente modificato le modalità di applicazione dell'addizionale in oggetto, prevedendo che gli Enti con proprio regolamento ne disciplinino l'attuazione;

Dato atto che:

- la Legge di Bilancio n 234/2021 (legge di Bilancio per il 2022) ha disposto il passaggio da cinque a quattro scaglioni di reddito individuando rispettivamente le seguenti aliquote d'imposta per ciascuno scaglione:

- 23% per i redditi fino a 15.000 euro,
- 25% per i redditi oltre 15.000 e fino a 28.000 euro,
- 35% per i redditi oltre 28.000 e fino a 50.000 euro;
- 43% per i redditi oltre 50.000 euro.

-il D.Lgs. n 216/2023 prevede per l'anno 2024 nuovi scaglioni di reddito ed aliquote e, precisamente fino a:

- 23% per i redditi fino a 28.000,00 euro,
- 35% per i redditi oltre 28.000 e fino a 50.000 euro;
- 43% per i redditi oltre 50.000 euro.

-l'art. 3 del D.Lgs. n 216/2023 prevede che il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno 2024 è differito al 15 aprile 2024;

- entro il termine del 15 aprile 2024 Regioni e Province Autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate sulla base degli scaglioni di reddito previsti ante riforma;

Dato atto, altresì che:

- ai sensi dell'art. 3 c. 3 del DLgs n 216/2023 *“nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine del 15 aprile 2024, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023.”*

-ai sensi dell'art. 3 c. 4 del DLgs n 216/2023 *“nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023.”*

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale sull'addizionale comunale IRPEF;

Dato atto che l'articolo 2 del Regolamento sopra citato prevede le seguenti aliquote relative all'addizionale comunale all'IRPEF:

- 0,51% per i redditi fino a 15.000 euro,
- 0,56% per i redditi oltre 15.000 e fino a 28.000 euro,
- 0,57% per i redditi oltre 28.000 e fino a 50.000 euro;
- 0,58% per i redditi oltre 50.000 euro.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 06/04/2023, con la quale sono state approvate le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2023;

Preso atto del DL 34 del 2019 convertito con modificazione nella Legge 58 del 28/06/2019 ed in particolare l'art 15 bis in tema di efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

Visto l'articolo 13 del DL 201/2011, convertito nella Legge 214 del 2011, così come modificato dall'art 15 bis del DL 34 del 2019, convertito con modificazione nella Legge 58 del 28/06/2019, ed in particolare:

- il nuovo comma 15 che così dispone "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. ..."
- il comma 15 ter che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI, la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

Visto l'art 1 comma 3 del D.Lgs 360 del 1998 secondo il quale l'efficacia della deliberazione relativa all'approvazione delle aliquote e dell'eventuale soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel sito www.finanze.gov.it;

Visto l'art 14 comma 8 del DLgs 23 del 2011 secondo il quale e affinché le deliberazioni relative all'approvazione delle aliquote e dell'eventuale soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF abbiano effetto dal primo gennaio dell'anno di

pubblicazione, la pubblicazione della deliberazione deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

Visto l'art 1 comma 4 del D.Lgs 360 del 1998 che detta disposizioni riguardanti il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF sia per l'acconto, pari al 30% dell'imposta calcolata sul reddito imponibile dell'anno precedente applicando le aliquote e le esenzioni dell'anno precedente, sia per il saldo, determinato applicando le aliquote e le detrazioni fissate con la deliberazione dell'Ente pubblicata entro il 20 dicembre dello stesso anno sul sito www.finanze.gov.it;

Considerato che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 20 dicembre sul sito www.finanze.gov.it delle deliberazioni relative all'approvazione delle aliquote e dell'eventuale soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF trova applicazione il principio generale di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) con conseguente applicazione delle aliquote e dell'eventuale soglia di esenzione vigenti nell'anno precedente;

Preso atto di:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative;

Preso atto della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019 contenente chiarimenti sull'art 15 bis DL 34 del 2019, convertito con modificazione nella Legge 58 del 28/06/2019, in tema di efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributaria degli enti locali;

Preso atto della risoluzione n 7 del 21/09/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di invio delle delibere relative ai tributi locali esclusivamente per via telematica attraverso l'inserimento del testo degli atti nel Portale del federalismo fiscale;

Visto il DM 20/07/2021 che ha definito il formato elettronico (PDF/A-1 a accessibile e firma in PADES) da utilizzare per la pubblicazione delle deliberazioni in materia di aliquote, tariffe e regolamenti comunali sul Portale del federalismo fiscale;

Preso atto del D.Lgs n 216/2023 “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.”;

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Acquisito il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Il Consigliere Pillitu illustra la proposta posta all'O.d.G.;

Presenti 15

Assenti 2 (Melis F.G. e Collu)

Con voti favorevoli 11 e astenuti 4 (Consiglieri: Loche, Pibia G., Scalas e Orrù) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa

1. di dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n 216/2023, per il solo anno 2024, i comuni possono deliberare aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023;
 - con deliberazione del Consiglio Comunale n 14 del 06/04/2023 sono state confermate le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF così come previste nel regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 31/05/2022;
 - in attuazione alla deroga prevista dall'art. 3 del DLgs n 213/2023 si confermano anche per il 2024 le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF di cui al regolamento e alla deliberazione sopra citati, così come di seguito indicato:
 - 0,51% per i redditi fino a 15.000 euro,
 - 0,56% per i redditi oltre 15.000 e fino a 28.000 euro,
 - 0,57% per i redditi oltre 28.000 e fino a 50.000 euro;
 - 0,58% per i redditi oltre 50.000 euro.

Con successiva votazione, di cui favorevoli 11 e astenuti 4 (Consiglieri: Loche, Pibia G., Orrù, Scalas) espressa per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.56 del 20-10-2023, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regularita' tecnica della proposta e sulla correttezza dell'azione amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.

Data: 22-01-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. FARCI ROBERTO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.56 del 20-10-2023, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regularita' contabile della proposta.

Data: 23-01-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. ALBA PAOLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Ena Cesare

Il Segretario Comunale
D.ssa MARCELLO ANTONELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)